

N. 01622/2009 REG.SEN.

N. 00767/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 767 del 2009, proposto da:  
Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca, S.p.A., in persona del presidente del CdA  
in carica Fabio Bortolazzi, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baciga e Antonio  
Sartori, con domicilio eletto presso il secondo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, n. 33,  
come da procura a.l. a margine del ricorso,

*contro*

Comune di Sommacampagna (Vr), in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi  
in giudizio,

*nei confronti di*

Tomelleri Maria, Tortella Guido, Tortella Nicola, Benedetti Dino, Aloisi Flli s.n.c. di  
Aloisi Denis Ivan e C., Giacomuzzi Emanuela, Ivan e Nicola, Zocatelli Anna, Benedetti  
Giuseppina, Giacomuzzi Eugenio, Fernanda, Graziano, Mario e Giuseppe, non  
costituitisi in giudizio, e di Parcheggio il Sole s.r.l., in persona del suo rappresentante  
legale, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Conti e Franco Zambelli, con domicilio  
eletto presso il secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22, come da procura a margine  
dell'atto di costituzione,

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento 5/2/2009 prot. n. 1713 con il quale il Responsabile del Servizio  
Edilizia Privata del Comune di Sommacampagna ha negato alla società ricorrente  
l'accesso ai titoli edilizi e alla relativa documentazione istruttoria riguardanti la  
realizzazione di parcheggi in aree vicine all'aeroporto "Valerio Catullo", oggetto  
all'istanza 17/12/2008.

Visto il ricorso, notificato il 10.03.2009 e depositato presso la segreteria il 24.03.2009, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Parcheggio il Sole s.r.l., depositato presso la segreteria del TAR il 3.04.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO

La società Aeroporto Valerio Catullo premette di avere elaborato un "piano di sviluppo dell'aerostazione e dei servizi dell'aerostazione che prevede la programmazione e la razionalizzazione anche della viabilità e delle aree di sosta e di avere, su tale presupposto, richiesto al comune di Sommacampagna (VR) il 17.12.2008 -dopo avere riscontrato l'installazione di tre parcheggi su aree attigue classificate agricole- l'accesso ai titoli edilizi che avevano consentito dette installazioni.

Ricevuta la comunicazione di legge in qualità di controinteressate, le tre società si opponevano all'accesso. Aderendo alle ragioni rappresentate in dette opposizioni, l'amministrazione comunale, nel precisare che le pratiche di sanatoria sono ancora in corso di definizione, con provvedimento in data 5.02.2009 prot. n. 1713, denegava l'accesso. Quanto ai motivi delle opposizioni -riportati nel diniego-: Parcheggio Sole s.r.l. asseriva trattarsi di un interesse non tutelato, e che occorre esaminare il menzionato piano di sviluppo per valutare la temuta interferenza; Parcheggio Sommacampagna sosteneva trattarsi di un interesse non giuridicamente rilevante ed anzi emulativo per l'assenza di una connessione logica; la terza ditta evidenziava l'estrema genericità della motivazione e la ricerca di informazioni concernenti attività concorrenziali.

Contro il diniego insorgeva Aeroporto V. Catullo S.p.A., deducendo con il primo motivo eccesso di potere per sviamento e violazione dell'art. 22 della legge n. 241/90, sull'assunto che -essendo il parcheggio una struttura essenziale per un aeroporto- essa è titolare di un interesse concreto diretto e attuale a contrastare le iniziative avversarie, che incidono negativamente sul servizio di sosta per gli utenti, e che ha titolo per intervenire nei procedimenti di sanatoria, rispetto ai quali è strumentale la visione dei documenti richiesti.

Con il secondo mezzo si reitera la formulazione del vizio, sul rilievo che, pur svolgendo essa ricorrente un'attività economica concorrente, i documenti richiesti non attengono a notizie riservate o processi produttivi particolari, e che il rapporto concorrenziale è il naturale presupposto della partecipazione e del diritto di accesso.

Si è costituita Parcheggio Sole s.r.l., eccependo inammissibilità del ricorso per via della diversità di contenuti tra la giustificazione dell'accesso formulata nell'istanza rivolta all'amministrazione e i motivi ora svolti nel gravame, e che le iniziative dei controinteressati non ostacolano lo sviluppo della ricorrente. Difetterebbe, inoltre, ogni

interesse urbanistico- edilizio, essendo il parcheggio gestito situato a 3 chilometri, e adombrando intenzioni monopolistiche nell'azione della ricorrente.

All'udienza camerale del 13 maggio 2009 i difensori comparsi hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.

## DIRITTO

1- In via preliminare la società controinteressata che si è costituita eccipisce l'inammissibilità del gravame per difformità tra le giustificazioni addotte dall'odierna ricorrente in sede di richiesta di accesso indirizzata al Comune le argomentazioni e i motivi di censura svolti nel ricorso all'esame del Collegio.

Anche se una siffatta prospettazione può apparire verosimile, sulla scorta di quanto sinteticamente riportato al riguardo nella nota, indirizzata alle tre controinteressate, dal competente servizio comunale in data 2.01.2009 (sulla base della quale le destinatarie hanno, poi, svolto le rispettive opposizioni), la stessa non può, tuttavia, essere presa in considerazione, non essendo stata rinvenuta agli atti della causa la richiesta di accesso formulata dall'odierna ricorrente, così come rivolta all'amministrazione comunale.

2- Peraltro, anche a prescindere dall'approfondimento della questione di cui sopra, appare ravvisabile, nella stessa formulazione del ricorso, una certa perplessità e incertezza sul fondamento e sulla giustificazione della richiesta di accesso rivolta al comune. Più precisamente, pur volendo tralasciare l'esplicita ammissione in proposito contenuta a pag. 8 del ricorso, si avverte che, al fondo, l'interesse che anima l'istanza di accesso ai titoli edilizi altrui (al fine di verificarne la legittimità, si dice) è di tipo economico e, più specificamente, attinente alla concorrenza tra imprese svolgenti la stessa attività (gestione di parcheggi). Si comprende, insomma, che Aeroporto V. Catullo S.p.A. è mossa dall'intendimento di ostacolare, per quanto legalmente possibile, le iniziative delle società controinteressate, che hanno ubicato nei dintorni dell'aerostazione parcheggi per auto che evidentemente servono quei viaggiatori che si recano all'aeroporto per partire verso destinazioni varie. In tal senso si comprende, altresì, che lo spunto tratto dall'aver adottato quel piano di sviluppo (riguardante anche la sosta delle automobili) si pone come un *éscamotage* per ottenere il rilascio di quegli atti (titoli abilitativi edilizi), ovvero per intervenire nel procedimento di sanatoria di cui essa ricorrente ha appreso dal Comune.

Ma allora, posta la questione, correttamente, in questi termini, se ne deduce in primo luogo che non può ritenersi sussistere un "interesse giuridicamente rilevante (ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90), necessaria per fondare il diritto di accesso ad atti e documenti di pertinenza altrui, dovendo più concretamente qualificarsi interesse di fatto quello che muove l'odierna ricorrente (il che non significa sminuire l'interesse di natura concorrenziale, che è alla base dell'economia di mercato in un contesto liberistico e concorrenziale, ma non si svolge in forme legali e procedimentalizzate che in ben specifiche ipotesi come, ad es., le gare a evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti e commesse pubbliche in genere).

In secondo luogo, si sottolinea come la ricorrente, nella veste di terzo interessato, potrebbe, quanto meno in astratto, impugnare giudizialmente (piuttosto che i titoli edilizi in sanatoria, allorquando gli stessi saranno stati rilasciati) i titoli autorizzativi allo svolgimento del servizio di parcheggio a pagamento che essa intende osteggiare, nel contesto di un'ordinaria azione di legittimità (o annullamento), ovvero intervenire nel

procedimento, anche edilizio, che il comune informa essere tuttora in itinere.

Essendo salve dette possibilità, la pretesa di ottenere il rilascio degli atti e documenti richiesti (attinenti al conseguimento dei titoli edilizi) si manifesta, oggettivamente, ridondante e in qualche modo emulativa, siccome diretta, sic et simpliciter, a impedire che l'impresa concorrente possa svolgere il servizio di cui si è detto. Al tempo stesso, pare insufficiente inibire l'attività delle società controinteressate semplicemente prendendo visione dei titoli abilitativi edilizi, palesemente estranei, in sé, rispetto all'interesse di tipo concorrenziale, o quanto meno attivati solo in funzione strumentale ma con un legame affatto indiretto ed incerto (inane risultando il soddisfacimento della pretesa nell'ipotesi in cui detti titoli si rivelassero legittimamente conseguiti).

Alla luce delle sintetiche considerazioni fin qui esposte, l'impugnativa instaurata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 deve ritenersi priva di basi.

Conclusivamente, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.

Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO